CAMERA DEI DEPUTATI N. 3916-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO)

(RELATORE **DOSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 giugno 1962 (*Stampato n. **1871***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 giugno 1962

—

Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi

Presentata alla Presidenza il 19 ottobre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. – L'ampia relazione ministeriale al disegno di legge in esame ha sottolineato come – pur in presenza di quella sempre maggiore liberalizzazione degli scambi da cui la nostra economia ha tratto tanto motivo di sviluppo – sia necessario disporre di uno strumento che, proprio perché inteso a fronteggiare possibili forme anormali di concorrenza, si presenta come indispensabile elemento di affermazione e sostegno degli indirizzi cui è ispirata la politica economica italiana.

Come nella relazione viene opportunamente ricordato, l'evoluzione del commercio internazionale, orientatosi decisamente verso sistemi di sempre maggior liberismo economico, ha, proprio per questa ragione, posto il problema di tutelare e garantire il libero gioco della concorrenza, intesa come fecondo strumento di impulso all'evoluzione delle tecniche produttive ed alla espansione dei consumi. È infatti evidente che anormali turbamenti dei rapporti di competizione e di progresso tecnico- commerciale fra i vari Paesi possono soffocare e talora perdere irrimediabilmente le attività produttive che ne sono colpite, con grave danno per il benessere sociale e per l'economia.

Gli organismi internazionali che attendono al coordinamento delle politiche commerciali hanno da tempo stabilito i criteri fondamentali volti ad assicurare il rispetto della libera e normale concorrenza. Questi criteri, principali fra essi quelli puntualizzati nell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio: G. A. T. T. (che il nostro Paese a suo tempo ha sottoscritto), presuppongono – per altro – l'emanazione da parte di ciascun Paese contraente di specifiche norme interne, come strumento per la pratica applicazione dei criteri stessi.

Così, per limitare il discorso ai Paesi firmatari del Trattato di Roma (con le norme del quale, come si vedrà più innanzi, il presente progetto di legge si concilia), la materia appare da tempo ampiamente ed organicamente regolata in appositi provvedimenti che si sono ispirati alle enunciazioni generali del G. A. T. T. o le hanno addirittura precedute. In Francia l'ordinanza n. 58/1264 del 20 dicembre 1958, ha introdotto una legislazione anti *dumping*, integrando così le norme precedenti che regolavano soltanto la materia dei dazi compensativi; in Germania l'intera materia già regolata dalla legge 16 agosto 1951, è stata organicamente revisionata nella nuova legge doganale del 1961; nel Belgio i diritti anti dumping ed i dazi compensativi sono regolati, ante *litteram*, dalla legge 30 giugno 1931 emendata con successiva legge 30 luglio 1934, la cui applicazione è stata estesa al Lussemburgo in virtù della convenzione del 23 maggio 1935 che ha stabilito tra i due Paesi un regime comune in materia di regolamentazione delle importazioni, delle esportazioni e del transito; infine in Olanda, per quanto ivi ancora non esista una specifica legislazione in materia, si applica tuttavia la legislazione belga in numerose ipotesi di traffico fra i Paesi Bassi ed il Belgio-Lussemburgo, in armonia all'unione doganale esistente fra i tre Paesi.

Soltanto nel nostro Paese quindi mancava una specifica e organica legislazione in materia, per tale non potendosi intendere le poche e scarne norme di cui all'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla Tariffa doganale, che per altro prevedono soltanto la possibilità di applicare in determinati casi dei dazi compensativi, ma ignorano completamente la nozione del *dumping* e le relative contro misure.

Il presente progetto di legge permette dunque di colmare una grave lacuna nel nostro ordinamento doganale e di allinearsi agli altri Paesi nella possibilità di applicare gli accordi internazionali a salvaguardia della tranquillità del mercato.

2. – Come accennato, il disegno di legge si ispira (come del resto le legislazioni dei Paesi che in questo campo ci hanno preceduti) ai principî generali contenuti nel paragrafo VI dell'Accordo del G. A. T. T. e si concilia con le norme disposte in materia dal Trattato di Roma.

L'articolo 91 del Trattato di Roma prevede, in caso di turbamenti derivanti da pratiche di *dumping* o sovvenzioni attuate da Paesi membri della Comunità europea, che si debba innanzitutto seguire la procedura prevista dal Trattato, investendo della questione i competenti organi comunitari. Dopo averne

ottenuto l'autorizzazione, si potrà passare all'applicazione del diritto anti-*dumping* o del diritto compensativo dei termini e con le modalità previste dal disegno di legge in esame, che quindi si presenta come indispensabile strumento (previsto dallo stesso articolo 91 del Trattato di Roma) per rendere immediatamente operanti nel territorio nazionale le decisioni della Commissione della C. E. E.

Ovviamente, ove invece gli anormali turbamenti della libera concorrenza provengano da Paesi che non fanno parte della Comunità economica europea (siano essi o non contraenti dell'accordo del G. A. T. T.), l'applicazione dei diritti anti *dumping* o compensativi potrà avvenire direttamente, in base alle norme di cui al disegno di legge in esame.

3. – La relazione ministeriale ha ampiamente illustrato la portata del disegno di legge sia nella sua parte tecnica (e cioè nella definizione del concetto di *dumping* e delle altre pratiche perturbatrici del regime di libera e normale concorrenza), sia nella individuazione delle contro misure, sia infine nella strutturazione delle relative procedure.

Esso giunge a voi, onorevoli colleghi, dopo l'esame fattone dalla IX Commissione permanente del Senato e con alcune varianti dalla stessa introdotte: è quindi superfluo intrattenervi sugli aspetti generali del provvedimento quale oggi vi viene presentato, tranne meglio illustrarvi l'aspetto di taluni principî fondamentali e sottoporvi l'opportunità di introdurre determinati emendamenti.

Appare innanzitutto evidente che il concetto di « operazione commerciale normale » (quale lo si ritrova anche nell'Accordo del G. A. T. T.) è opportunamente espresso in termini di ampia genericità che, appunto per tale fatto, coprono ogni possibile aspetto della nozione di « operazione normale ». La legge belga fa espresso riferimento al « valore determinato dal mercato in condizioni di libera concorrenza e che corrisponde alla media dei prezzi prevalentemente praticati da produttori o esportatori di Paesi dove il commercio è di dominio privato »; a noi una tale puntualizzazione sembra superflua perché per comune prassi la nostra nozione di « operazione normale » coincide con le precisazioni che la legge belga ha voluto darne.

Altro concetto fondamentale è quello di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1, relativo alla individuazione dei costi di produzione nel Paese di origine. Saggiamente il progetto (anche in considerazione della estrema qualificazione della Commissione cui spetta il compito di condurre gli accertamenti) si astiene da specificazioni di carattere orientativo. È tuttavia opportuno ricordare, a questo proposito, che la legge francese (con evidente riferimento al punto 2 del paragrafo 1, allegato *H*, dell'Accordo G. A. T. T.) si fa carico delle sempre notevoli difficoltà che si incontrano nell'accertamento dei costi di produzione e prevede la possibilità di apprezzamenti o stime quando non sia possibile accertare concretamente il costo reale. Sembra ovvio che anche senza queste precisazioni, la Commissione accertatrice assolva ai suoi compiti in materia secondo gli orientamenti che l'Accordo del G. A. T. T. in proposito fornisce.

4. – Gli emendamenti che il vostro relatore gradirebbe sottoporre alla vostra attenzione, si limitano ai seguenti:

a) all'articolo 1, lettere *a*) e *b*), appare opportuno sostituire alla locuzione « merce simile » la locuzione « merce similare » che del resto appare rettamente nell'articolo 3. È, infatti, evidente che il turbamento derivante da un'operazione commerciale anormale si ripercuote sulle merci che, con quella importata, sono in condizioni di diretta sostituibilità. Lo stesso articolo 6 del G.A. T.T. nei suoi paragrafi I e IV usa l'identica locuzione *produits similaires* ed appare evidente che il nostro progetto di legge (che all'articolo 6 del G. A. T. T. si ispira) non possa, per esprimere in uguali ipotesi il medesimo concetto, usare terminologie differenti, l'una delle quali appaia più restrittiva dell'altra;

b) agli articoli 1 e 2, appare opportuno riferire il concetto di « minaccia » (già emesso per l'ipotesi di danno alla produzione), anche all'ipotesi di ritardo alla realizzazione di nuove attività produttive. La programmazione dell'economia riceve infatti danno non soltanto dal ritardo nella realizzazione, ma anche dalla semplice minaccia di tale ritardo, essendo la realizzazione di una nuova attività la risultante di un complesso di operazioni concatenate secondo una rigorosa cronologia. La legge francese dispone anch'essa in questo senso;

c) all'articolo 5: appare opportuno introdurre la possibilità di disporre (ricorrendo particolari condizioni di gravità o di urgenza) rimedi di emergenza in attesa che si concluda la procedura di accertamento ed intervenga la pubblicazione del provvedimento. È noto che le operazioni di concorrenza anormale sono generalmente improvvise, massicce e di breve durata; in tali

condizioni (non essendo ovviamente possibile stabilire legislativamente un termine massimo per l'esaurimento della procedura e la pubblicazione del provvedimento) appare indispensabile prevedere la possibilità di fronteggiare tempestivamente il danno o l'aggravarsi di esso.

L'Accordo del G. A. T. T. e anche lo stesso Trattato di Roma, considerano diverse ipotesi di salvaguardia in casi del genere e sembra quindi indispensabile che il progetto di legge preveda specificatamente la possibilità di ricorso a misure transitorie onde evitare che, per l'esaurirsi dell'offensiva anormale prima che il rimedio sia approntato, il rimedio stesso si riveli intempestivo. Superfluo rilevare che le eventuali misure di emergenza trovano il necessario presidio nell'apprezzamento dei Ministri tecnici più direttamente interessati e del parere responsabile della Commissione, sicché soltanto nei casi di più conclamata necessità abbiano ad adottarsi i rimedi che la nostra legislazione e gli stessi accordi internazionali prevedono;

d) all'articolo 7: la IX Commissione parlamentare del Senato ha ritenuto di rendere più agile la strutturazione della Commissione, eliminando la Segreteria tecnica, quale era stata disposta nel progetto ministeriale, ed ha riconosciuto per altro le funzioni di « assistenza » tecnica prevedendo la inserzione nella Commissione di cinque funzionari designati dall'Unione italiana delle Camere di commercio e dalle Confederazioni generali dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato.

L'emendamento apportato dal Senato appare senz'altro da accogliere salvo designare con il termine « esperti » i membri in parola. Il termine « funzionario » appare infatti rettamente riferibile soltanto ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e d'altra parte l'impiego del termine « esperto » sottolinea la qualificazione professionale delle persone chiamate a questo compito e si presenta con migliore armonia rispetto alla funzione di « assistenza tecnica » figurante nel progetto ministeriale;

e) all'articolo 8: nel testo approvato dalla IX Commissione permanente del Senato, riappare, per evidente materiale errore di stesura, la « Segreteria tecnica » che nella nuova edizione del precedente articolo 7 era stata soppressa. Sembra dunque conseguenziale eliminare la menzione.

Per contro, sempre all'articolo 8, appare opportuno (pur mantenendo la specifica indicazione dei capitoli di spesa del bilancio di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio 1961-62) mantenere in linea generale la formula figurante nel progetto ministeriale, senza di che per ciascuno dei prossimi esercizi finanziari ci si troverebbe esposti alla necessità di apposite disposizioni in proposito.

* * *

Onorevoli colleghi, per i motivi sopraricordati, il vostro relatore si onora pregarvi di approvare il presente disegno di legge.

DOSI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Le merci la cui importazione in condizioni di *dumping* cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale sono soggette ad un diritto anti-*dumping*.

Agli effetti della presente legge si ha importazione di merce in condizione di *dumping* quando il prezzo delle merci è:

a) inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali normali per una merce simile destinata al consumo nel Paese esportatore;

b) o, in assenza di tale prezzo sul mercato interno nel Paese esportatore, inferiore al più alto prezzo comparabile praticato per l'esportazione di una merce simile verso un Paese terzo nel corso di operazioni commerciali normali;

c) o, in assenza dei suddetti prezzi di riferimento, inferiore al costo di produzione di questa merce nel Paese di origine, maggiorato di un ragionevole supplemento per le spese di vendita e per il margine di profitto.

In ciascun caso, sarà tenuto conto delle differenze nelle condizioni di vendita, delle differenze di imposizione fiscale e delle altre differenze che possano influire sulla comparabilità dei prezzi.

ART. 2.

Sulle merci estere che beneficiano, nel Paese produttore o esportatore, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, di premi o sovvenzioni e la cui importazione cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale si applica all'importazione un diritto compensativo.

ART. 3.

Ai fini della determinazione del diritto anti-*dumping* e del diritto compensativo previsti dagli articoli precedenti si tiene conto dell'esonero e del rimborso degli oneri fiscali che effettivamente gravano sulle merci similari allorché sono destinate ad essere consumate nel Paese di origine o nel Paese esportatore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.	ART. 4.
Il diritto anti-*dumping* non può essere applicato in misura superiore alla differenza di prezzo accertata nei casi contemplati dal secondo comma dell'articolo 1. Il diritto compensativo non può essere applicato in misura superiore ai premi e alle sovvenzioni che risultano accordati a favore della merce oggetto di importazione.	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
L'applicazione del diritto anti-*dumping* o del diritto compensativo e la determinazione dell'ammontare di tali diritti sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e delle finanze, in base agli accertamenti della Commissione prevista dall'articolo 7.	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
Il diritto anti-*dumping* ed il diritto compensativo si considerano diritti di confine ai termini dell'articolo 7 della legge doganale. Tuttavia il loro ammontare non è assoggettabile alla imposta generale sull'entrata ai sensi dell'articolo 18, quinto comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762.	*Identico.*
ART. 7.	ART. 7.
È costituita una Commissione con il compito di accertare l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli precedenti ai fini della applicazione dei diritti anti-*dumping* e dei diritti compensativi e di proporre l'ammontare di tali diritti. La suddetta Commissione è presieduta dal Ministro del commercio con l'estero o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Di essa fanno parte nove funzionari, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale od equiparata, appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali. In caso di assenza o impedimento di qualcuno di tali funzionari, questi sarà sostituito da altro funzionario della stessa Amministrazione con qualifica di ispettore generale od equiparata. I funzionari che ne fanno parte ed i loro sostituti sono designati dal Ministro da cui dipendono.	*Identico.*

Della suddetta Commissione fanno parte anche cinque funzionari designati, rispettivamente, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, dalla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana e dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

La Commisione prevista dai commi precedenti è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

Le spese relative al funzionamento della Commissione graveranno sui capitoli 16 e 20 del bilancio di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio 1961-62.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Il provento dei diritti anti-*dumping* e dei diritti compensativi affluirà ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

L'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1958, n. 1105, è abrogato.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 91 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

ART. 10.

Identico.